A.9.3.2 - Conferimenti in denaro [1]

1. *Criptovaluta*
2. *Imputazione dei centesimi*
3. *Imputazione dei centesimi: tempistica*
4. *Obbligo dei soci di effettuare versamenti o di prestare garanzie alla società*
5. *Versamento dei centesimi*
6. *Versamento dei centesimi: controllo notarile*
7. *Versamento dei centesimi non da parte di tutti i soci*
8. *Versamento dei centesimi per non tutte le partecipazioni emesse*
9. *Versamento dei centesimi: soggetto che lo effettua*
10. *Versamento del sovrapprezzo*

1. *Criptovaluta*
La criptovaluta è una moneta ma non può essere oggetto di conferimento nell'impossibilità di stabilirne un controvalore certo in euro [2].

2. *Imputazione dei centesimi*
La liberazione del venticinque per cento dei conferimenti in denaro concerne sia il capitale sottoscritto nel suo complesso sia le singole azioni emesse a fronte delle sottoscrizioni effettuate [3].

---

[1] - Si vedano anche le voci "*C.1.5.2 - Conferimenti in denaro*" (nel capitolo del presente volume dedicato alla s.p.a.) e "*D.1.6.2 - Conferimenti in denaro*" (nel capitolo del presente volume dedicato alla s.r.l.).

[2] - App. Brescia, 30 ottobre 2018, in *Società*, 2019, 1, 26: «La criptovaluta deve considerarsi a tutti gli effetti come moneta e cioè quale mezzo di scambio nella contrattazione in un dato mercato, atto ad attribuir valore, quale contropartita di scambio, ai beni e servizi o altre utilità ivi negoziati, talché il suo valore economico non può determinarsi con la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 2264 e 2265 c.c., riservata a beni, servizi ed altre utilità. Non esiste, d'altro canto, un sistema di cambio per la "criptovaluta", che sia stabile ed agevolmente verificabile, come per le monete aventi corso legale in altri Stati. Ne consegue che, non essendo possibile assegnare alla stessa un controvalore certo in euro, deve escludersi l'idoneità della criptovaluta ad essere oggetto di conferimento in società».

Trib. Brescia 18 luglio 2018, in *Notariato*, 2018, 5, 557: «La stima dei conferimenti in criptovaluta effettuata dall'esperto è soggetta a valutazione da parte del giudice che non riguarda l'idoneità della categoria del bene ad essere suscettibile di conferimento, bensì se quel bene (criptovaluta) soddisfi i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 2464 c.c. Pertanto, per valutare astrattamente la conferibilità a capitale sociale di un bene immateriale occorre, rispettare i seguenti principi: idoneità ad essere oggetto di valutazione in un dato momento storico, esistenza di un mercato che consente di stimare il tempo di conversione in moneta reale e idoneità del bene ad essere sottoposto ad esecuzione forzata, ovvero a soddisfare i diritti eventualmente vantati dai creditori sociali».

Trib. Brescia, 18 luglio 2018, in *Notariato*, 2018, 6, 663: «L'incremento patrimoniale che deriverebbe dal conferimento di una criptovaluta non è passibile di valutazione nè sotto il profilo economico, nè sotto il profilo giuridico-contabile in quanto un ipotetico pignoramento della criptovaluta non è possibile senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore, alla luce della notoria esistenza di inviolabili dispositivi di sicurezza ad elevato contenuto tecnologico».

Trib. Brescia, 25 luglio 2018, in *Società*, 2019, 1, 28: «È legittimo il rifiuto del notaio di iscrivere nel registro delle imprese una delibera di aumento reale del capitale di una S.r.l. con previsione del conferimento di una criptovaluta che in concreto, anche in considerazione del fatto che l'inserimento su piattaforme di conversione in moneta avente corso legale o in altre criptovalute sia solo previsto come futuro, non soddisfi il requisito di cui all'art. 2464, comma 2, c.c.».

In Caponera-Gola, *Aspetti economici e regolamentari delle «cripto-attività»*, in Banca d'Italia, *Questioni di Economia e Finanza*, n. 484, marzo 2019, si afferma, con riguardo ai bitcoin, che «questa particolare classe di "criptoattività" non rientra nelle categorie di moneta e di strumento finanziario».

[3] - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 76, *Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro (artt. 2342, 2439, 2464 e 2481-bis c.c.)*, 22 novembre 2005: «si pone il problema se il requisito del

237387_Seconda_Bozza.indb 215 09/08/19 10:49 AM

3. *Imputazione dei centesimi: tempistica*
L'imputazione del versamento dei venticinque centesimi alle azioni emesse può avvenire sia in sede di versamento in banca sia in sede di atto costitutivo [(4)].

4. *Obbligo dei soci di effettuare versamenti o di prestare garanzie alla società*
È illegittima la deliberazione (e la clausola statutaria che rimetta una tale decisione al volere maggioritario dei soci) per la quale tutti i soci abbiano l'obbligo di finanziare la società e/o garantirla a semplice richiesta dell'organo amministrativo, essendo per tale scopo necessaria l'unanimità (o, meglio ancora, essendo necessario il consenso *uti singuli* di tutti i soci) [(5)].

5. *Versamento dei centesimi*
È illegittimo l'atto costitutivo se non siano stati versati i venticinque centesimi delle sottoscrizioni da liberare mediante conferimenti in denaro [(6)] o se non sia stato versato l'intero capitale sociale nel caso di costituzione di società unipersonale [(7)].

---

versamento del venticinque per cento dei conferimenti in denaro debba riferirsi all'ammontare complessivo dei conferimenti dovuti dai soci, ovvero ad ogni conferimento dovuto da ciascun socio. Relativamente a questo aspetto, si ritiene che la disposizione normativa vada riferita a entrambi i profili, ravvisandosi la ratio della norma sia nella finalità di dotare la società di una parte del proprio patrimonio iniziale sin dal momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, sia nella finalità di far sì che ciascuna azione in cui è suddiviso il capitale sociale sia almeno parzialmente liberata sin dalla nascita della società. Tale assunto si giustifica, oltre che da considerazioni di carattere generale sull'opportunità di indurre i soci ad un serio intento nel momento in cui sottoscrivono l'atto costitutivo, da argomentazioni relative al corretto funzionamento di altri istituti del diritto societario legati al conferimento in denaro dei soci. Tra questi, si può fare menzione in particolare del meccanismo previsto dell'art. 2344 c.c. per il caso di mancato integrale pagamento delle quote dovute dai soci, meccanismo che in tutta evidenza trova piena e corretta applicazione solo in presenza di un versamento seppur parziale da parte dei soci, relativamente a tutte le azioni emesse dalla società».

(4) - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 76, *Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro (artt. 2342, 2439, 2464 e 2481-bis c.c.)*, 22 novembre 2005: «[…] si ritiene che il requisito del versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro non debba necessariamente essere effettuato da ogni socio presso la banca, bensì possa essere effettuato anche da uno solo o da una parte dei soci, purché esso sia imputato a liberazione dei venticinque centesimi dei conferimenti di tutte le azioni emesse dalla società in sede di costituzione».

(5) - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 119-2011/I, *I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità*, in *CNN Notizie* del 27.7.2011: «[…] solo l'unanimità (o meglio ancora il consenso *uti singuli* di tutti i soci) potrà garantire il superamento dei principi che caratterizzano le società di capitali ed in particolare il superamento del principio della responsabilità limitata. Pertanto, sembra corretta l'affermazione della giurisprudenza secondo la quale sarebbe illegittima una clausola statutaria che rimette alla decisione maggioritaria dei soci la previsione di un obbligo di tutti i soci di finanziare la società e/o garantirla a semplice richiesta dell'organo amministrativo. Infatti, detta deliberazione non può che essere assunta con il voto favorevole dell'unanimità dei soci, impegnandoli ad atti dispositivi che esulano dagli obblighi legali sociali […]».

Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell'omologa degli atti societari), riferita a Trib. Bologna, 4 aprile 1995, in *Società*, 1995, 1229: «non è omologabile la clausola statutaria che preveda, in qualsiasi forma, l'obbligo a carico dei soci di ulteriori finanziamenti a favore della società, proporzionali o meno alle rispettive partecipazioni, pur se riferiti alle evenienze delle perdite sociali; l'esclusività del conferimento iniziale, accompagnandosi alla limitatezza del rischio assunto, contrasta invero con ogni obbligazione eccedente, non volontariamente assunta *ex* artt. 2345 e 2478, c.c., consistente in nuove prestazioni accessorie di denaro».

(6) - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell'omologa degli atti societari), riferita a Trib. Monza, 23 novembre 1978, in *Riv. not*., 1979, III, 968: «il versamento di tre decimi dei conferimenti in danaro, previsto dall'art. 2329, n. 2 c.c., è condizione di validità dell'atto costitutivo della società di capitali. Detto versamento, pertanto, deve sussistere nel momento in cui l'atto costitutivo viene rogato. Allorché il versamento di tre decimi dei conferimenti in danaro, presso un istituto di credito - che non consente forme equipollenti - sia avvenuto in data successiva alla stipulazione, l'atto costitutivo della società non può essere omologato».

(7) - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell'omologa degli atti societari), riferita a App. Milano, 27 febbraio 1998, in *Riv. not*., 1998, 701: «l'art. 2476 c.c.

 © Wolters Kluwer Italia

237387_Seconda_Bozza.indb 216 09/08/19 10:49 AM

6. *Versamento dei centesimi: controllo notarile*
In sede di costituzione della società, ai sensi dell'art. 2330, primo comma, c.c., grava sul notaio l'obbligo di verificare la sussistenza dei documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei centesimi [(8)].

7. *Versamento dei centesimi non da parte di tutti i soci*
È legittimo che il versamento dei venticinque centesimi del capitale sottoscritto non sia fatto da tutti i soci (ma sia effettuato solo da alcuni di essi o da un terzo) a condizione che sia effettuata l'imputazione del versamento dei venticinque centesimi a tutte le partecipazioni emesse a fronte dell'intero ammontare del capitale sottoscritto (oppure che, in mancanza dell'imputazione in sede di versamento in banca, detta imputazione a tutte le azioni emesse a fronte dell'intero ammontare del capitale sottoscritto sia effettuata in sede di atto costitutivo) [(9)].

---

prescrive l'intero versamento del conferimento in denaro in caso di costituzione di società a r. l. con atto unilaterale; pertanto, il versamento dei soli tre decimi comporta la nullità dell'atto costitutivo e conseguente responsabilità del notaio ai sensi dell'art. 28 legge notarile».

(8) - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 137-2006/I, *Prova dell'avvenuto versamento del 25% del conferimento in denaro*, in *CNN Notizie* del 1.3.2007: «[…] In sede di costituzione, infatti, il notaio ha l'obbligo di verificare l'effettivo versamento presso una banca (e non presso un conto intestato alla società o nelle stesse casse sociali, come avviene in sede di aumento) del venticinque percento dei conferimenti in danaro (artt. 2342, comma 2 e 2464, comma 4, c.c.): l'esistenza della documentazione comprovante il versamento prescritto è necessaria affinché il notaio possa procedere al deposito dell'atto costitutivo (*ex* art. 2330 c.c.) e richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese ("il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329", che, al n. 2, richiama appunto l'art. 2342) […]. Si tratta di una prescrizione attinente alla regolarità formale della documentazione depositata, la cui mancanza appare ostativa alla iscrizione della società […], pur escludendosi, da una parte della dottrina, che la stessa implichi la nullità della società e conseguentemente l'applicazione dell'art. 28 della legge notarile […]. Si può, al riguardo, sinteticamente affermare che, in sede di costituzione della società, l'obbligo di verificare la sussistenza dei documenti comprovanti l'avvenuto versamento viene comunque a gravare sul notaio […]».

Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 138-2007/I, *Aumento di capitale, versamento contestuale e obblighi del notaio*, in *CNN Notizie* del 19.10.2007: «[…] Per le prime - il cui ammontare deve essere almeno pari al venticinque percento o, in caso di società unipersonale, corrispondere all'intero capitale sottoscritto - la banca presso la quale il versamento è effettuato provvede solitamente al rilascio di un documento che comprova il versamento stesso, la cui esistenza è poi verificata dal notaio che procede alla costituzione della società cui viene esibita tale certificazione bancaria. Il notaio è poi tenuto alla sua allegazione all'atto costitutivo in sede di deposito per l'iscrizione ai sensi dell'art. 2330 c.c. Si tratta, beninteso, di un controllo di tipo documentale, non potendo certamente il notaio verificare la autenticità del documento comprovante tale versamento, il che richiederebbe l'accertamento dell'effettivo deposito delle somme presso l'istituto di credito. Le citate disposizioni concernono solo il 25%, non potendosi dedurre dalla disciplina in esame che le stesse modalità debbano necessariamente esser rispettate anche per il versamento della parte residua […]».

(9) - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 76 - *Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro (artt. 2342, 2439, 2464 e 2481-bis c.c.)*, 22 novembre 2005: «[…] si ritiene che il requisito del versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro non debba necessariamente essere effettuato da ogni socio presso la banca, bensì possa essere effettuato anche da uno solo o da una parte dei soci, purché esso sia imputato a liberazione dei venticinque centesimi dei conferimenti di tutte le azioni emesse dalla società in sede di costituzione. Tale imputazione del versamento effettuato da parte di uno solo o di alcuni dei soci può a sua volta avvenire con diverse modalità, tra le quali si ricordano le seguenti: (i) il socio (o al limite anche il terzo) che effettua il versamento in banca indica l'imputazione del versamento stesso già nel momento in cui lo effettua presso la banca, con la conseguenza che essa risulterà direttamente dalla ricevuta rilasciata dalla banca; (ii) oppure il versamento, effettuato solo da uno o da alcuni soci, risulta come tale dalla ricevuta bancaria, ma viene successivamente imputato, anche in sede di atto costitutivo, a liberazione dei venticinque centesimi di tutte le azioni sottoscritte dai soci al momento della costituzione».

237387_Seconda_Bozza.indb 217 09/08/19 10:49 AM

8. *Versamento dei centesimi per non tutte le partecipazioni emesse*
È illegittima la situazione che si verifica se siano effettuati versamenti in misura pari o superiore ai venticinque centesimi dell'intero ammontare del capitale sottoscritto ma detto versamento non sia riferito a tutte le partecipazioni emesse bensì solo ad alcune di esse [(10)] (ad esempio: sottoscrizione di un capitale di 200 da parte di Tizio e di Caio, versamento di 50 da parte del solo Tizio, imputati solo alla sua quota di capitale sociale).

9. *Versamento dei centesimi: soggetto che lo effettua*
Il versamento dei venticinque centesimi (e l'imputazione alle partecipazioni emesse che sia contestualmente effettuata) può essere compiuto da tutti i soci, da uno di essi o anche da un terzo [(11)].

10. *Versamento del sovrapprezzo*
Le somme dovute a titolo di sovrapprezzo devono essere versate integralmente e contestualmente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo [(12)].

---

(10) - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 76 - *Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro (artt. 2342, 2439, 2464 e 2481-bis c.c.)*, 22 novembre 2005: «[L'art. 2464 c.c., *N.d.A.*] impone che "alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro". L'esatto significato di tale disposizione, anche in termini concreti, pone alcune questioni applicative cui si cerca di dare risposta con la presente massima. In primo luogo, si pone il problema se il requisito del versamento del venticinque per cento dei conferimenti in denaro debba riferirsi all'ammontare complessivo dei conferimenti dovuti dai soci, ovvero ad ogni conferimento dovuto da ciascun socio. Relativamente a questo aspetto, si ritiene che la disposizione normativa vada riferita a entrambi i profili, ravvisandosi la *ratio* della norma sia nella finalità di dotare la società di una parte del proprio patrimonio iniziale sin dal momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, sia nella finalità di far sì che ciascuna [quota, *N.d.A.*] in cui è suddiviso il capitale sociale sia almeno parzialmente liberata sin dalla nascita della società. Tale assunto si giustifica, oltre che da considerazioni di carattere generale sull'opportunità di indurre i soci ad un serio intento nel momento in cui sottoscrivono l'atto costitutivo, da argomentazioni relative al corretto funzionamento di altri istituti del diritto societario legati al conferimento in denaro dei soci […]».

(11) - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 76, *Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro (artt. 2342, 2439, 2464 e 2481-bis c.c.)*, 22 novembre 2005: «[…] imputazione del versamento effettuato da parte di uno solo o di alcuni dei soci può a sua volta avvenire con diverse modalità, tra le quali si ricordano le seguenti: (i) il socio (o al limite anche il terzo) che effettua il versamento in banca indica l'imputazione del versamento stesso già nel momento in cui lo effettua presso la banca, con la conseguenza che essa risulterà direttamente dalla ricevuta rilasciata dalla banca […]».

(12) - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 76, *Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro (artt. 2342, 2439, 2464 e 2481-bis c.c.)*, 22 novembre 2005: «[…] Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di integrale ed immediato versamento dell'intera somma dovuta a titolo di sovrapprezzo, sia in sede di aumento del capitale sociale […], sia in sede di costituzione della società […]».

 © Wolters Kluwer Italia

237387_Seconda_Bozza.indb 218 09/08/19 10:49 AM